

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Piazza Antenore, 3
35121 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alle/Ai

Dirigenti
Direttrici/Direttori di Dipartimento
Direttrici/Direttori dei Centri
Direttrici/Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Direttrici/Direttori di Ufficio
Segretarie/Segretari di Dipartimento
Segretarie/Segretari dei Centri
Segretarie/Segretari delle Scuole
Responsabili della gestione tecnica dei Poli
Direttrici/Direttori Tecnici delle Biblioteche e
dei Centri

Padova, 20 aprile 2020

Prot.

Anno 2020 Tit. VII Cl.

Oggetto: Aggiornamenti Misure applicative dell'articolo 103 del DL 18/2020 alle procedure di selezione dei fornitori di beni, servizi, di lavori.

Gentilissime e Gentilissimi,

Vi segnaliamo che l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità), ha prorogato dal 15 aprile al **15 maggio 2020** la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia).

Di conseguenza, alla luce anche della delibera ANAC n. 3012 del 9/4/2020, **con esclusivo riferimento alle procedure di selezione dei fornitori di beni, servizi e lavori, i termini per la presentazione delle domande/offerte dovranno considerarsi sospesi fino al 15 maggio**. Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

La sospensione si applica anche ai termini endo-procedimentali che coinvolgono i concorrenti, quali i termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi, "soccorso istruttorio" etc, fatto salvo che non si possa procedere per via telematica o con il consenso di tutti i concorrenti ammessi.

Dei nuovi termini, computati tenendo conto del periodo di sospensione, dovrà essere data evidenza con la stessa modalità usata per la pubblicità inziale.

Ricordiamo che, in base al DPCM 10/04/2020 richiamato alla precedente lettera d), *"restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4"*. Lo stesso DPCM prevede, inoltre, che sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto,

commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Premesso quanto sopra, riteniamo indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103: "*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la **celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*".

Le strutture dell'Ateneo sono pertanto invitate a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto.

ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE

Tenuto conto di quanto sopra, precisiamo che **non sono sospesi**:

- a) i termini per la presentazione delle offerte nelle **procedure negoziate**;
- b) i procedimenti per i quali **siano già scaduti i termini di presentazione delle offerte**, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) **i termini endo-procedimentali che coinvolgono i concorrenti**, quali i termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi, "soccorso istruttorio" etc, se si possa procedere per via telematica o con il consenso di tutti i concorrenti ammessi.
- d) la **sottoscrizione e l'esecuzione del contratto** di fornitura di beni, servizi e lavori;
- e) le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori con **affidamento diretto** quali ad esempio quelle di importo inferiore ai 40.000 euro¹, nel rispetto delle procedure regolate dalle circolari emesse in materia²;
- f) le procedure relative alle **attività produttive non oggetto di sospensione** (ora Allegato 3 al DPCM del 10/04/2020, che ha aggiornato il precedente DPCM 22/03/2020 e successive modifiche);
- g) ogni affidamento di beni, servizi e lavori comunque **funzionale a fronteggiare l'emergenza**;
- h) tutti i termini delle procedure e dei contratti relativi ad acquisti di beni, servizi e lavori **non differibili** senza provocare danno all'attività corrente.

In ragione di tutto ciò, **non devono essere sospese le attività delle commissioni giudicatrici**, da svolgersi utilizzando gli strumenti telematici disponibili.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alberto Scuttari
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

¹ Si veda la [circolare del Rettore e del Direttore Generale n° 146347 del 13 marzo 2020](#).

² Si veda in particolare la **Circolare prot. n. 277319 del 28 luglio 2017 "Disposizioni operative per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 oltre all'IVA"**.